Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 26 settembre 1955** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico d o Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1955, n. 850.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Castello, frazione del comune di Lessona (Vercelli).

N. 850. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Castello, frazione del comune di Lessona (Vercelli), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 178. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 agosto 1955, n. 851.

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una donazione.

N. 851. Decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Pavia viene autorizzata ad accettare dall'Istituto stomatologico italiano, con sede in Milano, una donazione consistente nel patrimonio e nell'attività dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 188. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1955.

Concessione di piscicoltura nelle acque del bacino del « Saretto » cadenti in comune di Acceglio, provincia di Cuneo, accordata alla Società Imprese Elettriche Liguri di Genova.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, numero 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949 in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio 1949, che detta norme per la concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura:

Vista la domanda prodotta in data 22 aprile 1953, dalla Compagnia Imprese Elettriche Liguri (C.I.E.L.I.), tendente ad ottenere in concessione, a scopo di piscicoltura, le acque del bacino del « Saretto » nel territorio del comune di Acceglio, in provincia di Cuneo;

Sentiti i pareri dello Stabilimento ittiogenico di Brescia e dell'Intendenza di finanza di Cuneo;

Presa visione della ricevuta n. 487/35436, pos. numero 222886/1, del deposito cauzionale di titoli di rendita italiana al 5 % per il complessivo capitale nominale di L. 126.000 (centoventiseimila) effettuato il 3 gennaio 1955 presso la Sezione della tesoreria provinciale di Genova, servizio depositi della Cassa depositi e prestiti, e della ricevuta n. 416/35369, pos. numero 222729/690, per il complessivo capitale nominale di L. 24.000 (ventiquattromila) di 4 titoli del Prestito della ricostruzione redimibile 5 %, effettuato il 5 novembre 1954, presso la Sezione della tesoreria provinciale di Genova, servizio depositi della Cassa depositi e prestiti;

Visto il disciplinare stipulato presso la prefettura di Cuneo il 27 ottobre 1954 e l'annessa planimetria facente parte integrante dello stesso;

Decreta:

Vengono date in concessione, a scopo di piscicoltura, alla Società Imprese Elettriche Liguri, le acque del bacino del Saretto cadenti nel territorio del comune di Acceglio, in provincia di Cuneo.

La concessione, che alla scadenza cesserà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso, avrà la durata di anni quindici, decorrenti dalla data del presente decreto.

Essa è subordinata al pagamento del canone di lire 25.000 (venticinquemila) per i primi tre anni e di lire 75.000 (settantacinquemila) per gli anni successivi, da versarsi all'Erario dello Stato, e all'ottemperanza di tutte le norme dell'allegato disciplinare e delle leggi e regolamenti in materia di pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'iscrizione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto previa pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 17 agosto 1955

p. *Il Ministro*: VETRONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1955
Registro n. 15 Agricoltura e foreste, foglio n. 33

(4961)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1955.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei componenti del Consiglio predetto, per il quadriennio 1952-1956;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1955, relativo alla nomina del dott. Vincenzo De Martino Rosaroll, direttore generale dell'Amministrazione della marina mercantile, a consigliere di Stato;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1955, relativo alla cancellazione dai ruoli dell'Amministrazione della marina mercantile del dott. Vincenzo De Martino Rosaroll;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, relativo alla nomina del dott. Giovanni Bazzuoli a direttore generale dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Giovanni Bazzuoli, direttore generale della Pesca e del Demanio marittimo, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1955
Registro n. 28 Marina mercantile, foglio n. 147. — CESAI

(5008)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1955.

Sostituzione di membri nella Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Frosinone, n. 3432, in data 7 febbraio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione dei signori Pasotti Francesco e Petrivelli Antonio, rappresentanti dei lavoratori, richiesta dall'associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori) con i signori Pomini Roberto e Spaziani Vincenzo della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione dei predetti;

Decreta:

Articolo unico.

I signori Pasotti Francesco e Petrivelli Antonio sono sostituiti rispettivamente con i signori Pomini Roberto e Spaziani Vincenzo, quali rappresentanti dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5011)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1955.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Frosinone, n. 3432, in data 7 febbraio 1955, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione per trasferimento ad altra sede, del prof. Bova Giovanni, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dall'Amministrazione interessata, con il dott. Lattes Renato dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il prof. Bova Giovanni è sostituito con il dott. Lattes Renato quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(5012)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1955.

Istituzione in Roma, per l'anno accademico 1955-56, di uno speciale corso di studi per gli aspiranti all'impiego di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 1 sub 207 della legge 27 giugno 1942, numero 851;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940 e 31 gennaio 1952;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1955-56 è istituito in Roma, a titolo di esperimento, uno speciale corso di studi diretto al fine di dare, ai giovani che intendano dedicarsi alla carriera di segretario comunale, una adeguata preparazione professionale, attraverso una precisa e larga conoscenza teorica e pratica dei servizi attinenti alla attività dei Comuni.

Detto corso, il quale consisterà in regolari lezioni che saranno, di massima, tenute nelle ore antimeridiane, ed in esercitazioni pratiche, che avranno luogo nelle ore pomeridiane, avrà inizio dal 16 novembre p. v. e durerà fino al 31 maggio 1956.

Ad esso possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 30 giugno 1956 e che, alla data del presente decreto, non abbiano superato il ventottesimo; siano di buona condotta morale e civile e siano in possesso almeno del diploma di maturità classica o scientifica o di quello di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica (agraria, commerciale, industriale, nautica e per geometri).

Dal corso sono escluse le donne.

Saranno ammessi al corso i primi cinquanta classificati nella graduatoria di merito che verrà compilata a cura di apposita commissione, tenuto conto dei titoli di studio esibiti dagli aspiranti e del punteggio con il quale tali titoli sono stati conseguiti.

A parità di merito, saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 2.

Ai candidati ammessi al corso, che dimostrino di avere, alla data del presente decreto, la residenza fuori della provincia di Roma, sarà conferita, per la durata del corso stesso, una borsa di studio dell'importo di L. 40.000 mensili, che verrà corrisposta, alla fine di ciascun mese, su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti che essi, in detto periodo, hanno regolarmente frequentato le lezioni e dimostrato di trarne profitto.

Art. 3.

Al termine del corso, i partecipanti dovranno sostenere gli esami nelle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso stesso.

Coloro i quali conseguiranno negli esami una votazione non inferiore, in ciascuna materia, a sei decimi, compiranno, subito dopo, un tirocinio pratico di un mese presso i Comuni che saranno indicati dal Ministero, con il trattamento economico previsto dall'articolo 2. Ad essi verrà rilasciato un diploma, attestante la partecipazione al corso, il punteggio conseguito negli esami e il tirocinio compiuto. Tale diploma costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale di grado iniziale.

Art. 4.

Ai partecipanti al corso, che conseguiranno il diploma con una media non inferiore ai sette decimi, verrà corrisposto un premio di profitto di L. 40.000. A coloro i quali lo conseguiranno con una media non inferiore agli otto decimi, verrà corrisposto un premio di lire 50.000.

Art. 5.

Nel secondo semestre dell'anno 1956, i partecipanti al corso saranno ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, in una sessione straordinaria che sarà a tal fine indetta presso la prefettura di Roma, con la procedura prescritta dal regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990.

Art. 6.

Le domande degli aspiranti all'ammissione al corso predetto, dirette al Ministero dell'interno, dovranno essere presentate alle Prefetture di residenza entro il termine massimo del 20 ottobre del corrente anno, unitamente ai diplomi, in originale o in copia legale, o ai certificati attestanti i titoli di studio conseguiti, con l'indicazione del punteggio riportato negli esami, al certificato di residenza, in data non anteriore a quella del presente decreto, e ai documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti.

Nella domanda, gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario del Comune di residenza dell'aspirante.

Art. 7.

Con successivo decreto, sarà provveduto all'approvazione dei programmi e del regolamento del corso.

Roma, addì 20 settembre 1955

Il Ministro: TAMBRONI

(5037)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE 1° settembre 1955.

Chiusura della gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Cuneo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'ALIMENTAZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838, relativo alla istituzione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 aprile 1941, relativo alla costituzione dei Consorzi Provinciali tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) e dell'Associazione nazionale dei consorzi provinciali medesimi (Consocarni);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, relativo alla soppressione degli Enti ed Uffici operanti nel campo dell'alimentazione e recante norme per la loro liquidazione;

Visto il decreto del Prefetto di Cuneo emanato in data 23 luglio 1945, in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio 7 febbraio 1945, e concernente la messa in liquidazione del locale Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni e la nomina a commissario liquidatore del sig. Giovanni Cerrina;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1946, concernente l'accentramento presso l'Associazione nazionale dei consorzi provinciali tra macellai delle operazioni relative alla liquidazione dei dipendenti Co.Pro.Ma.;

Visto il decreto commissariale 30 gennaio 1948, relativo alla nomina dell'avv. Luigi Sorrentino a commissario liquidatore di tutti gli Enti ed Uffici già operanti nel campo dell'alimentazione;

Considerato che il commissario liquidatore predetto ha rimesso in data 12 maggio 1950, per l'approvazione all'Alto Commissario per l'alimentazione il bilancio finale di liquidazione del Co.Pro.Ma. di Cuneo, successivamente modificato per sopravvenuti accertamenti fiscali e ripresentato alla data del 14 giugno 1955;

Considerato che di tale adempimento è stata data notizia con apposito comunicato che è stato inserito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 7 agosto 1951 e nel Foglio annunzi legali della Provincia di Cuneo n. 6 del 13 agosto 1951, con il quale, altresì, sono stati invitati tutti coloro che vi avevano interesse a proporre le loro eventuali richieste e opposizioni entro 60 giorni dalla pubblicazione;

Considerato che le opposizioni e le richieste dei terzi, pervenute entro i termini indicati, sono state composte e definite;

Considerato che il competente Collegio dei sindaci revisori ha riscontrata la regolarità delle scritturazioni contabili del bilancio che presenta un saldo a pareggio secondo le seguenti risultanze:

Attivo

Banche	L.	579.430,15
Debitori	»	2.824.955,35
Immobilizzi	»	964.516 —
	L.	4.368.901,50
Contributo Consocarni a pareggio deficit	»	490.108 —
Totale	L.	4.859.009,50

Passivo

Creditori	L.	1.902.443,80
Passività d'esercizio:		
a) spese personale	»	687.399,40
b) altri oneri	»	2.269.166,30
Totale	L.	4.859.009,50

Decreta:

Art. 1.

La gestione di liquidazione del Consorzio Provinciale tra Macellai per le carni (Co.Pro.Ma.) di Cuneo è chiusa.

Art. 2.

E' approvato il bilancio finale di chiusura del Co.Pro. Ma. di Cuneo deliberato dal commissario liquidatore con una chiusura a pareggio secondo le risultanze di cui alle premesse.

Art. 3.

Gli atti della gestione del Co.Pro.Ma. di Cuneo saranno, a cura del commissario liquidatore, rimessi per tutti gli effetti, all'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Roma, addì 1° settembre 1955

L'Alto Commissario per l'alimentazione
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
GAVA

(4936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1955 è revocato il decreto Ministeriale 13 giugno 1955, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Pecchioli Leonardo nel comune di Cascia, distretto notarile di Terni, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Sammichele di Bari, distretto notarile di Bari.

(4952)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montecarlo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montecarlo (Lucca) di un mutuo di L. 3.280.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4979)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 26 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) di un mutuo di L. 5.156.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4980)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spigno Saturnia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 391, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spigno Saturnia (Latina) di un mutuo di L. 3.275.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4981)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 23 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 386, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capranica Prenestina (Roma) di un mutuo di L. 7.540.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5000)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 14 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 381, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minervino Murge (Bari) di un mutuo di L. 10.215.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4994)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaeta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 390, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaeta (Latina) di un mutuo di L. 19.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4982)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Testico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 12 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 76, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Testico (Savona) di un mutuo di L. 321.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(5001)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 12 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 70, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) di un mutuo di L. 3.790.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4995)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fragneto l'Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 377, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fragneto l'Abate (Benevento) di un mutuo di L. 680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4996)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1955, registro n. 19 Interno, foglio n. 69, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Graffignano (Viterbo) di un mutuo di L. 2.600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4997)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 7 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 393, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lorenzo (Reggio Calabria) di un mutuo di L. 7.350.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4998)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Boscoreale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 23 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 18 Interno, foglio n. 375, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Boscoreale (Napoli) di un mutuo di L. 15.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(4999)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di San Cesario sul Panaro e Castelfranco Emilia (Modena), della estensione di ettari 700, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: in parallelo alla via Emilia portandosi alla direzione dello sbocco della Fiuma e venendo verso sud;

sud: dalla Fiuma, raggiungendo le scuole, Cà Bassa, il Colombaro e Cà Calandrine;

est: dalle Calandrine, incontrando San Bernardino Le Predio Valli fino a Martella;

ovest: prendendo la via Lodi fino a raggiungere in confine il condotto Muzza Nuova (La Fiuma).

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Montese e Zocca (Modena), dell'estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: seguendo la linea di confine con il comune di Zocca e portandosi verso est toccando la strada comunale di Rosola;

est: dalla strada comunale di Rosola, toccando Montalto, seguendo la strada comunale di Montalto raggiungendo le Lastrelle;

sud: dalle Lastrelle seguendo la strada comunale di Montalto portandosi alla Pietra e da qui alla Trappola, toccando i Bedosti fino a Cà Sansoni;

ovest: da Cà Sansoni, raggiungendo Le Lame fino a toccare la mulattiera Bolognina, i Pianazzi fino a raggiungere la strada comunale per Zocca.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Sestola, località Cervarola (Modena), della estensione di ettari 2800, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: dalla Rondinara a Roncoscaglia comprendendo le località dei Campedini; da Roncoscaglia lungo la strada provinciale fino al fosso Rasola;

est: lungo il fosso della Rasola fino alla strada dei Monti fianco ovest della Calvanella; dalla strada dei Monti sopra il fosso Rasola in linea circa fino alla località Fontanaccia;

sud: dalla Fontanaccia lungo la linea di confine colla proprietà del comune di Fanano tagliando il fosso della Canevaccia e rio Mercanti a 1200 metri circa dalla sorgente;

ovest: sempre proseguendo il confine del comune di Fanano; da detto punto (rio Mercanti) fino al Cimoncino; da qui al Cimone comprendendo il lago dei Bagni alla Beccadella al monte Cervarolo e al monte Rondinara costeggiando la strada vicinale della Rondinara.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Lama Mocogno e Polinago (Modena), dell'estensione di ettari 700 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: dal ponte di Pianorso, seguendo sempre la strada comunale Lama Mocogno-Polinago giunge fino all'inizio del paese di Polinago e precisamente fino al bivio della strada comunale Polinago-Pavullo; si segue questa strada fino a Villa Cerreto, da qui (a circa 150 metri) si stacca la strada del Molino del Corso fino a Pian di Gonato, da dove la strada vicinale di Cà del Corso giunge fino al Corso, indi seguendo la strada della Cà Vecchia fino a Casa Milano;

est: dalla Casa Milano seguendo la strada vicinale di Ponte Ercole, si passa a sinistra della Casa Lagoscuro e Monte Moro e si arriva fino al Ponte Ercole; da qui si continua fino alle casine della Teggia e al ponte Lavacchiello e si arriva alla destra della Casa Managlia a Montecenere;

sud: dalla via Giardini che parte dalla Casa Managlia Paolo a Montecenere fino al centro di Lama Mocogno; di qui lungo la strada provinciale Lama-Vetriola, fino al ponte di Cà dell'Aglio;

ovest: dal Ponte di Cà dell'Aglio, lungo la strada provinciale Lama-Vetriola (che passa da Mocogno e Cadignano) fino al bivio per Polinago lungo la strada comunale Lama-Polinago fino al ponte di Pianorso.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Pavullo, località Val di Sasso (Modena), della estensione di ettari 2000 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord-ovest: dalla via Giardini (S.S. n. 12) tratto compreso tra il bivio di Gaiato e il bivio del Renno;

ovest: dal Renno, fino al ponte del Prugneto poi seguendo il confine del torrente Scoltenna;

sud: sempre seguendo il torrente Scoltenna portandosi in confine col fiume Panaro raggiungendo a sud-est il ponte di Falanello;

est: dal ponte di Falanello, la Fontanaccia raggiungendo da est verso nord Sassoguidano e da qui seguendo il Cinghio di Malvarone, La Torre, poi carrettabile che porta alla strada di Gaiato all'altezza della Maestà della Riva, quindi strada di Gaiato fino allo sbocco sulla via Giardini (S.S. n. 12).

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Vignola e Marano sul Panaro (Modena), della estensione di ettari 760 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: seguendo la strada della Cervarola e portandosi verso Vignola, toccando il rio Bressolo fino a Cà Pozza;

est: da Cà Pozza, seguendo la strada comunale per Campiglio, il Campiglio, il Belvedere e toccando Villa Martuzzi e Villa Misley;

ovest: sempre seguendo la strada della Cervarola, portandosi a rio Faellano, toccandolo in confine naturale fino a Cà Pacè, Villa Bianca e Casa Bernabei;

sud: seguendo il rio Faellano, fino all'altezza della vigna ritrovando la via per Campiglio.

(4874)

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Valenza (Alessandria), della estensione di ettari 592 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: strada comunale Valenza-Villabella; rii Orma e Redola; strada vicinale Ponte Grana; strada provinciale Alessandria-Pavia;

est: strada provinciale Alessandria-Pavia; Ponte Grana; rio Fogliobella; strada provinciale San Salvatore-Valenza;

sud: strada comunale di Astigliano; bivio Villa Badini Confalonieri; strada vicinale Gazzolo-Frascondino; cascina Tizzoli; ferrovia Alessandria-Novara;

ovest: cascina Angeleri; strada provinciale Valenza San Salvatore; rio Onna; strada vicinale Bellona; strada vicinale Valenza-Villabella; strada comunale Valenza-Monte; cascina Raiteri; ferrovia Alessandria-Novara.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nel comune di Strevi (Alessandria), dell'estensione di ettari 350, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: stazione Caranzano-Sant'Andrea-fiume Bormida;

sud: carrettabile cascina Garobello, Corsina-fiume Bormida;

est: limite sponda sinistra fiume Bormida;

ovest: strada statale (Val Bormida) n. 30 zona di Strevi.

Per il periodo 10 agosto 1955-9 agosto 1958, i fondi siti nei comuni di Lu Monferrato e Cuccaro (Alessandria), dell'estensione di ettari 699 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord: strada comunale Valle Grana; strada vicinale Bersano; strada vicinale Firata; strada vicinale Garelle e strada vicinale Castagna;

est: strada comunale Castagna; strada provinciale Lu-Mirabello; strada comunale Sottobricco; strada comunale Lu-Occimiano; strada comunale Fontanina; via circonvallazione; strada provinciale Lu-Quargnento;

sud: strada comunale Lu-Cuccaro; via Pragelata; strada vicinale Madonna; strada comunale Farà; strada comunale Cuccaro-Camagna;

ovest: strada comunale Gabarretto; strada vicinale Chiesarotta; strada vicinale Pellegrina; strada comunale Valle Grana.

(4891)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 450, compresa nel comune di Piovà, delimitata dai seguenti confini:

dall'abitato di Piovà, per la strada che porta a frazione Deris, scende per la strada vicinale fino a quota 219 al bivio per frazione Valera, segue per Valera sul bric C. Rocco Zingari, C. Caffarotta fino all'incontro col confine del comune di Piea, lo segue pre breve tratto fino alla strada provinciale; per essa fino alla frazione Gallareto e quindi per strada vicinale raggiunge il punto di partenza, passando per San Martino.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, dell'estensione di ettari 800, compresa nei comuni di Antignano e San Martino Alfieri, delimitata dai seguenti confini:

da cascina Premes sulla sponda sinistra del fiume Tanaro, per la strada comunale fino a Ponte Ravè sulla strada provinciale Asti-Govone-Alba; segue questa passando per l'abitato di Antignano; di qui prosegue per l'abitato di San Martino Alfieri; da qui segue la strada comunale per Motta di Costigliole, fino al ponte sul fiume Tanaro; poi sponda sinistra del Tanaro fino a cascina Premes.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 360, compresa nei comuni di Asti, Revigliasco ed Isola d'Asti, delimitata dai seguenti confini:

dal passaggio a livello della ferrovia Asti-Castagnole Lanze in prossimità di cascina Monache, scarpata sinistra della ferrovia fino al passaggio a livello su detta ferrovia; strada vicinale che da cascina Nosenzo raggiunge la sponda destra del fiume Tanaro; detta sponda del fiume Tanaro fino a località Pontetto; di qui strada passante in prossimità a cascina Ospedale fino al passaggio a livello di partenza.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, della estensione di ettari 600, compresa nel comune di Monastero Bormida, delimitata dai seguenti confini:

strada comunale che dall'abitato di Monastero tende a Santo Desiderio in prossimità di quota 154, svolta a destra per la mulattiera che passando in prossimità di C. Corietta, C. Adorni porta a Santa Libera; segue per C. Oderi, C. Cabane, prosegue per il confine comunale con Roccaverano fino a cascina Ravazza; di qui per strada comunale detta della Tatorba raggiunge il punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, dell'estensione di ettari 310, compresa nel comune di Mombaldone, delimitata dai seguenti confini:

partendo dal passaggio a livello sulla ferrovia Acqui-Savona in prossimità di quota 219, strada che porta al ponte sul torrente Bormida di Spigno; sponda sinistra di detto torrente fino alle Rocche; ritorna fino all'incrocio con la strada provinciale Mombaldone-Roccaverano; strada vicinale passante per C. Ovrano, fino all'incontro col confine del comune di Roccaverano in prossimità di C. Colla; per detto passando per C. Valoita raggiunge Piantivello; di qui passando per la strada vicinale per Pian dei Buri, C. Bacina, C. Grappiolo raggiunge la ferrovia Savona-Acqui e per essa fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1956, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con

regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, dell'estensione di ettari 280, compresa nel comune di Serole, delimitata dai seguenti confini:

abitato di Serole per la strada San Sebastiano, segue per Brichetto, C. Feriosa, prosegue per la strada costeggiante il confine con la provincia di Cuneo, passa a C. Carriera Sopina, Seccatoio raggiungendo il rio Rigosio; attraversa detto e sale fino alla strada che passando per C. Cuniola, raggiunge C. Scaletta; di qui per la mulattiera che passa ai fianchi del B. Buschera quota 722, raggiunge l'abitato di Serole.

(4890)

Riconoscimento giuridico quale consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio di irrigazione « Belluno Veronese », con sede nel comune di Belluno Veronese (Verona).

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1955, registro n. 15, foglio n. 88, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Consorzio di irrigazione « Belluno Veronese », con sede nel comune di Belluno Veronese (Verona), è stato riconosciuto quale consorzio di miglioramento fondiario, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 36 del Codice civile.

(4966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1955

1 dollaro USA	624,81
1 dollaro Can.	631,937
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,275
1 Kr. Norv.	87,28
1 Kr. Sv.	120,975
1 Fol.	164,47
1 Fr. bel.	12,531
100 Fr. Fr	178,64
1 Fr. Sv. acc.	143,005
1 Lst.	1744,50
1 Marco ger.	149,075

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	704891	140 —	Bossi *Ines* fu Paolo, moglie di Giuriani Lorenzo, dom. a Chiavenna (Sondrio).	Bossi *Maria Ines* fu Paolo, ecc., come contro.
Id.	838011	245 —	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Todaro Cecilia* fu Sebastiano, dom. a Roccalumera (Messina).	Barbera Santi fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Totaro Sicilia*, ecc., come contro.
Rendita 5 % (1935)	212228	13.650 —	Lastrucci Adelia fu Domenico, moglie di *Tajani* Adolfo fu Giuseppe, dom. a Vietri sul Mare (Salerno) dotale.	Lastrucci Adelia fu Domenico, moglie di *Taiani* Adolfo, ecc., come contro.
Id.	213002	500 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	71344	420 —	Barbastefano Maria, Dora, *Carmela* ed *Elsa* fu Francesco, minori sotto la patria potestà della madre Stabile Teresina vedova Barbastefano, dom. a Morano Calabro (Cosenza), con usufrutto vitalizio a quest'ultima.	Barbastefano Maria, Dora, *Maria-Carmela, Lidia-Anna-Nives-Elsa* fu Francesco, minori, ecc., come contro.
Id.	104866	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	239231	325,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 22 agosto 1955

Il direttore generale: SCIPIONE

(4514)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V.

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio 1954 al 31 agosto 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 30 giugno 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	301.217		263.959	
Entrate e spese di bilancio effettive — residui	17.488		22.078	
Totale		318.705		286.037
In conto movimento di capitali — competenza	10.085		19.040	
In conto movimento di capitali — residui	180		673	
Totale		10.265		19.713
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	287.141		319.497	
Conti correnti	607.265		558.866	
Incassi da regolare	190.109		171.227	
Altre gestioni	514.919		379.327	
Totale		1.599.434		1.428.917
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	81		25	
Pagamenti da regolare	2.448		58.818	
Altri crediti	422.610		559.949	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	492		293	
Totale		425.631		619.085
Totale generale incassi e pagamenti		2.356.393		2.353.752
Fondo di cassa al 31 agosto 1955		—		2.641
Totale a pareggio		2.356.393		2.356.393

SITUAZIONE DEL TESORO

	al 31 agosto 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		2.641	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	4		
Pagamenti da regolare	124.441		
Altri crediti	413.059		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	19.009		
Totale crediti		556.513	
In complesso			559.154
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.617.632		
Conti correnti	397.440		
Incassi da regolare	57.752		
Altre gestioni	301.388		
Totale debiti			3.374.212
Situazione del Tesoro (passività)			2.815.058

Circolazione di Stato al 31 agosto 1955:
- metallica L. 10.357 —
- cartacea » 57.438 —
- L. 67.795 —

L'ispettore generale: SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro: DI CRISTINA

(5040)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 AGOSTO 1955

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.226.981.476,21
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		7.759.552.269,24
Portafoglio su piazze italiane	»		290.801.787.916,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		69.527.440,78
Anticipazioni	»		90.188.064.763 —
Disponibilità in divisa all'estero	»		75.737.467.941,09
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		46.212.318.987,54
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		753.318.847.250,16
Partite varie	»		3.553.820.321,44
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime	»	31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		67.234.780.351,24
Impieghi in titoli per conto del Tesoro	»		320.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		7.689.973.758,01
Spese	»		19.041.588.709,72
	L.		2.252.446.339.155,91
Depositi in titoli e valori diversi	»		4.179.104.483.301,28
	L.		6.431.550.822.457,19
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.913.740,67
TOTALE GENERALE	L.		6.431.583.736.197,86

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.480.789.752.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		17.576.581.751,81
Depositi in conto corrente liberi	»		65.653.950.644,05
Conti correnti vincolati	»		509.817.231.088,01
Creditori diversi	»		121.532.589.668,79
Tesoro dello Stato - Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	79.398.753.902,50	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	44.194.385.025,98	35.204.368.876,52
Rendite del corrente esercizio	»		19.276.673.296,73
	L.		2.249.851.147.325,91
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.350.533.219 —	
Fondo di riserva straordinario	»	944.658.611 —	2.595.191.830 —
	L.		2.252.446.339.155,91
Depositanti	»		4.179.104.483.301,28
	L.		6.431.550.822.457,19
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.913.740,67
TOTALE GENERALE	L.		6.431.583.736.197,86

(5039) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Messina.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Messina in data 5 gennaio 1954, n. 222, col quale è indetto pubblico concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel Comune capoluogo;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Messina è costituita come appresso:

Presidente:
Alvino dott. Sabino, vice prefetto.

Componenti:
Vendramini prof. Renzo, docente in igiene;
Cannavò prof. Letterio, docente in clinica medica;
Giustolisi dott. Giovanni, medico provinciale;
Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario.

Segretario:
D'Amico dott. Giambattista.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 14 settembre 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4913)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a quattro posti di assistente addetto commerciale di terza classe in prova nel ruolo del personale di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310;
Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1951, n. 1753;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di assistente addetto commerciale di terza classe in prova nel ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:

I) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e marittime o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare o in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

II) aver compiuto l'età di ventuno anni e non superata quella di trenta anni.

Il detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti nella lotta di liberazione e per i cittadini deportati dal nemico;

d) per coloro che appartengono alle categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

e) per i combattenti od assimilati, decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, o promossi per merito di guerra;

f) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutti i detti limiti di età sono elevati di:

g) due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al presente decreto;

h) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui alle lettere *g*) e *h*) sono cumulabili fra di loro ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) a *f*) purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Inoltre il limite massimo di età è protratto sino a quarantacinque anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie assimilate alle predette, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra o ordinari, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951, si trovava alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

m) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

n) per il personale dipendente dal soppresso Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) per i funzionari che prima dell'istituzione dell'I.R.C.E. siano stati in servizio presso organizzazioni della Società delle Nazioni o presso l'Istituto italiano interuniversitario, il beneficio suddetto si cumula con gli altri benefici previsti dalle norme in vigore in materia di limiti di età per la partecipazione ai concorsi.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o di Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è aumentato entro i termini indicati nell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali;

III) essere cittadini italiani: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

IV) avere il godimento dei diritti politici;

V) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

VI) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che gli aspiranti debbono avere alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati alle lettere *g*) e *h*) del precedente numero II).

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritta dall'aspirante e indirizzata al Ministero degli affari esteri, deve essere presentata o fatta prevenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità;

2) la data e il luogo di nascita: l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II) del precedente art. 2, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico presso autorità giudiziarie di qualsiasi grado italiane o estere;

6) di essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel n. I) del precedente art. 2, specificando presso quale Università o Istituto universitario lo abbia conseguito e in quale anno;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

L'aspirante dovrà altresì specificare:

a) se coniugato, le generalità, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e, qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se abbia imperfezioni fisiche, specificandone la natura;

d) se abbia partecipato ad altri concorsi presso l'Amministrazione degli affari esteri, specificandone in caso affermativo la data e il risultato.

L'aspirante dovrà infine indicare il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante: qualora questi risieda all'estero, la firma deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale egli presta servizio.

Art. 4.

I concorrenti, che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine o che pur avendo superato l'età di trenta anni siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel n. II) del precedente art. 2, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27; i reduci dalla prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lett. *d*), dovranno produrre il certificato mod. 69 in carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre dell'aspirante, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare uno dei documenti indicati nella precedente lett. *e*), rilasciato al nome del padre dell'aspirante;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati

deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio: il certificato dovrà inoltre indicare che il concorrente non è stato sottoposto nè lo è attualmente a procedimento penale o disciplinare;

s) i concorrenti già appartenenti al soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato in carta bollata da L. 100, da cui risulti che al 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

t) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto Ufficio;

u) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 5.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato.

2. Diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata, della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in scienze economiche e marittime o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare o in economia e diritto conseguita presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia.

Qualora il titolo di studio originale non sia stato ancora rilasciato l'aspirante dovrà produrre un certificato universitario in carta legale, dal quale risulti la natura della laurea e la data del conseguimento e che attesti il non avvenuto rilascio del titolo di studio.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e debitamente legalizzato.

4. Certificato su carta da bollo da L. 100 debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici.

5. Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzato; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

6. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risieda da almeno un anno e debitamente legalizzato. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco dei Comuni ove l'aspirante ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato esclusivamente da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

La firma dell'ufficiale sanitario civile deve essere legalizzata dalle competenti autorità comunali e prefettizie, e quella dei sanitari militari legalizzata dall'autorità superiore.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre gli aspiranti alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Copia o estratto dello stato del servizio militare (per gli ufficiali) e copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 per i candidati che abbiano adempiuto agli obblighi militari o che vi debbano ancora adempiere.

Coloro che sono stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato e provvisto del visto di conferma del competente commissario di leva.

I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva dovranno produrre il certificato di iscrizione nelle liste di leva su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune e debitamente legalizzato.

I documenti indicati nei numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nonchè il certificato universitario di cui al n. 2, debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

Per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma (sindaco o cancelliere del tribunale o segretario della procura della Repubblica o notaio) non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che appartengono alle Amministrazioni statali quali dipendenti di ruolo e gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente effettivo e i sottufficiali di carriera devono presentare soltanto i documenti indicati nei nn. 2 e 7, unitamente ad una copia integrale del loro stato di servizio in carta da bollo da L. 200 (di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito), comprovando con apposita dichiarazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono, di non essere stati sottoposti nè di esserlo attualmente a procedimento penale o disciplinare con la indicazione di tutte le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 6.

Le ammissioni degli aspiranti al concorso saranno stabilite dal Ministro con giudizio insindacabile.

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esami, i quali consteranno di cinque prove scritte e di una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto civile e diritto commerciale;

2) economia politica, politica economica e finanziaria, tecnica bancaria e tecnica commerciale (commercio interno, commercio internazionale);

3) tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento;

4) lingua inglese;

5) lingua francese.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte ed inoltre sulle seguenti:

a) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

b) diritto internazionale;

c) geografia commerciale;

d) elementi di merceologia;

e) legislazione doganale e valutaria;

f) statistica.

Art. 8.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi.

I candidati hanno quattro ore di tempo per svolgere i temi di lingue e otto per gli altri.

La prova orale dura complessivamente non meno di un'ora.

Le prove scritte di lingue estere consistono in una traduzione dall'italiano con l'uso del vocabolario.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta bollata) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal sindaco e la firma del sindaco o del notaio dovrà essere debitamente legalizzata;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto.

Art. 9.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Nell'interesse della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della notificazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

I giorni nei quali avranno luogo le prove orali saranno comunicati direttamente ai concorrenti a cura del Ministero.

Art. 10.

I candidati dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati: la graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In caso di parità di merito si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

La graduatoria del concorso sarà approvata dal Ministro previo riconoscimento della regolarità del procedimento degli esami.

Il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice, decide in via definitiva sui reclami relativi alla precedenza in graduatoria presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato è considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova scritta senza aver conseguito la votazione richiesta per l'ammissione alla prova orale.

Art. 11.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1955
Registro n. 63 Esteri, foglio n. 219. — BARNABA.

(4957)

Programma delle materie di esame per il concorso di ammissione al ruolo del personale di gruppo A degli Uffici commerciali all'estero.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1951, n. 1753;

Decreta:

Il programma delle materie di esame per il concorso di ammissione al ruolo del personale di gruppo *A* degli Uffici commerciali all'estero è stabilito come dall'annessa tabella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1955

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1955
Registro n. 63 Esteri, foglio n. 220. — BARNABA

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME

I. — DIRITTO CIVILE E DIRITTO COMMERCIALE

1. Nozione e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.

2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.

3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.

4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.

5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima: capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti tra coeredi. La divisione.

6. Le donazioni. Concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.

7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.

8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.

9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.

10. Contratto di trasporto.

11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.

12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.

13. L'impresa e le società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. La società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.

14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).

15. Titoli di credito: cambiale ed assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.

16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.

II. — ECONOMIA POLITICA, POLITICA ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA BANCARIA E TECNICA COMMERCIALE (COMMERCIO INTERNO, COMMERCIO INTERNAZIONALE).

1. Bisogni. Beni. Utilità. L'equilibrio del consumatore. La domanda. L'offerta. Il costo di produzione. L'impresa. I fattori di produzione. La combinazione dei fattori di produzione. La produttività dell'impresa. L'organizzazione della produzione nelle varie branche di attività: agricoltura, industria, commercio, credito, trasporti. La pubblicità. L'impresa artigianale. L'impresa cooperativa.

2. Il prezzo in regime di concorrenza pura, di concorrenza imperfetta e di concorrenza monopolistica. Il monopolio. L'equilibrio economico generale. La concentrazione delle imprese. Cartelli (o consorzi) e gruppi. Raffronto fra i cartelli e i trusts. Legislazione italiana e straniera in materia di sindacati industriali.

3. Il reddito nazionale. I redditi individuali. Il profitto. La rendita. L'interesse. Il salario. Il mercato del lavoro e la organizzazione sindacale. La scala mobile dei salari.

4. La moneta. Le funzioni della moneta. Il valore della moneta. Inflazione e deflazione. Il sistema aureo. La moneta inconvertibile. Mercato monetario e mercato finanziario. La speculazione commerciale e finanziaria. Risparmio e investimenti. I criteri direttivi della politica monetaria stabilità del potere di acquisto della moneta, piena occupazione, politica anti-ciclica. La politica della convertibilità e i suoi recenti sviluppi.

5. Varie forme di controllo e di intervento statale nella economia. L'impresa pubblica. L'impresa mista. L'impresa socializzata. La partecipazione dei lavoratori agli utili della impresa. La sicurezza sociale.

6. Gli scambi con l'estero. I cambi. Il principio della parità dei poteri di acquisto. I costi comparati. Bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti. Il controllo dei cambi. Gli accordi di Bretton Woods: struttura e scopi del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

7. I trattati di commercio. La clausola della Nazione più favorita. I dazi e le tariffe. Premi e doppi prezzi. L'importazione ed esportazione temporanee. Il dumping. I contingentamenti. Le compensazioni valutarie (clearings) e le compensazioni commerciali. Gli accordi di pagamento. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania e dell'Unione Sovietica a partire dalla prima guerra mondiale. La Carta dell'Avana. L'intesa generale sulle tariffe e il commercio (G.A.T.T.). Le Unioni doganali (con particolare riguardo ai problemi sollevati dalla proposta di unione italo-francese). Le zone di libero scambio. Trattamenti preferenziali consentiti. L'integrazione economica europea: O.E.C.E. (organizzazione ed obiettivi), E.P.U., C.E.C.A. La cooperazione economica internazionale. La politica degli aiuti americani dal piano Marshall alla F.O.A. e l'I.C.A. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici internazionali dipendenti dall'O.N.U.: la Commissione economica europea (E.C.E.). Il problema degli investimenti esteri: investimenti diretti e prestiti esteri. Le zone « arretrate »; il problema del « Mezzogiorno ». « Lo schema decennale di sviluppo ».

8. L'emigrazione. La politica migratoria dei principali Paesi. L'emigrazione come problema internazionale. Le possibilità dell'emigrazione italiana.

9. Nozioni di scienza delle finanze con particolare riguardo alle ripercussioni sulle relazioni economiche con l'estero. La doppia imposizione.

10. Le operazioni bancarie e l'attività bancaria in generale. Le operazioni attive: lo sconto, l'apertura di credito, gli investimenti in titoli. Le operazioni passive: la raccolta dei depositi. I criteri che regolano la gestione bancaria: la liquidità, la formazione dei tassi attivi e passivi, la gestione cambi, la gestione fidi, la gestione titoli. Il finanziamento del commercio estero in regime di controllo monetario.

11. Organizzazione, ubicazione e dimensione dell'impresa commerciale. La gestione degli acquisti e delle vendite. Le scorte. La pubblicità. I costi di distribuzione nel commercio in grosso e al dettaglio, interno e internazionale. Raccolta, trasporto, immagazzinamento delle merci. Conservazione, alterazione e impiego. Sofisticazioni, surrogazioni e sostituzioni. I prodotti tipici e la loro tutela. L'espansione commerciale mediante creazione di filiali all'estero.

III. — Tecnica degli scambi e degli accordi commerciali di pagamento

Le negoziazioni in cambi, a pronti e a termine, in regime di mercato libero e di mercato controllato. Gli arbitraggi in cambi cambio diretto e cambio indiretto (cross-rate). Le operazioni su merci. Le aperture di credito documentate.

Il regolamento degli scambi commerciali con l'estero: *a)* in valuta libera; *b)* col sistema della compensazione generale (clearing); *c)* col sistema della compensazione privata e con quello di affari globali; *d)* col sistema degli affari di reciprocità; *e)* con le operazioni franco-valuta.

Contingenti (specifici e globali). Liberalizzazioni convenzionate nel quadro O.E.C.E. e liberalizzazioni concesse in via autonoma (importazioni a dogana). Contingenti di salvaguardia.

Merci soggette a controllo all'esportazione e contingenti relativi.

Criteri di ripartizione delle licenze di importazione e di esportazione: garanzie di utilizzo, rinnovo, ecc.

Stagionalità e calendario dei prodotti agricoli.

Accordi commerciali e di pagamento recentemente conclusi dall'Italia.

Le disposizioni tipiche e le modalità di controllo degli accordi di pagamento e degli accordi di compensazione e di pagamento. La tecnica e il funzionamento degli accordi di compensazione e di pagamento a base multilaterale conclusi fra i Paesi dell'O.E.C.E.

IV. — Diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo)

Principi generali e istituti fondamentali del diritto costituzionale e amministrativo italiano con particolare riguardo agli atti amministrativi, agli organi ed alla giustizia amministrativa.

V. — Diritto internazionale

a) Diritto internazionale pubblico.

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme consuetudinarie. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati: Santa Sede, *insorti, enti internazionali*. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite; istituti specializzati; organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli *stati giuridici* soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici. Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza fra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve. Estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti all'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri: principi di diritto internazionale comune e criteri adottati dalle convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato.

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

VI. — Geografia commerciale

Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgiche e meccanica.

Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime e aeree.

VII. — Elementi di merceologia

Merce e mercati. Marchi. Materie prime, prodotti naturali e prodotti artificiali. Combustibili. Carboni. Petroli. Prodotti di elaborazione dei combustibili e dei petroli. Materie prime e prodotti organici. Prodotti alimentari vegetali ed animali. Le industrie agrarie e chimico-agrarie: zuccheri, alcoli, grassi. Materie prime e prodotti metallurgici. L'industria chimica inorganica. Fibre tessili naturali e artificiali. Prodotti sintetici.

VIII. — Legislazione doganale e valutaria

I. *Regimi doganali in genere.*

Tariffa generale (autonoma) e tariffa convenzionale. Trattati di commercio e accordi di contingentamento e di pagamenti. Clausole della Nazione più favorita. Tariffe preferenziali, differenziali e dazi di rappresaglia.

II. *Regime doganale italiano.*

Dogane e loro classificazione. Destinazioni doganali e relative operazioni. Diritti di confine e diritti doganali. Zone franche, punti franchi, depositi franchi, magazzini generali e depositi doganali. Contravvenzioni e contrabbando doganali.

IX. — Statistica

Il metodo statistico e i suoi procedimenti. Rilevazione dei dati. Serie statistiche. Medie. Indici. Rappresentazioni grafiche. Interpolazione, extrapolazione. Interpretazione dei risultati. Correlazione. Movimenti tendenziali e ciclici. Fonti statistiche italiane.

X. — Lingue estere

Per le due lingue estere l'esame scritto consiste in una traduzione dall'italiano, con l'uso del vocabolario, e l'esame orale in una conversazione con l'esaminatore.

Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza.

Roma, addì 22 luglio 1955

Il Ministro: Martino

(4958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 174 e 175 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 14 novembre 1929, n. 1990, concernente gli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, e successive modificazioni;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale avranno luogo nei giorno 9, 10 e 11 gennaio 1956 presso il Commissariato del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige (Trento) e la Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta (Aosta), nonchè presso le seguenti Prefetture della Repubblica:

Agrigento, Alessandria, Ancona, Bari, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, L'Aquila, Lecce, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Pisa, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Sondrio, Torino, Trieste, Udine, Venezia e Verona.

L'attuazione del presente decreto è demandata al Commissario del Governo per la Regione Trentino-Alto Adige, al Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta ed ai Prefetti delle Provincie sopra indicate.

Roma, addì 20 settembre 1955

Il Ministro: Tambroni

(5038)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1955, registro n. 44 Pubblica istruzione, foglio n. 136, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto addì 25 febbraio 1954 dalla professoressa Cassisa Enrichetta contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la graduatoria del concorso nazionale a posti di ruolo speciale transitorio per l'insegnamento delle lettere italiane, latine, storia e geografia nelle scuole medie (classe I) pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 29 agosto 1953.

(4941)

PREFETTURA DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1951;

Considerato che la condotta medica del comune di Montecorvino Pugliano è rimasta vacante per rinuncia del vincitore;

Ritenuto che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

A parziale modifica del decreto del 3 maggio 1955;

Decreta:

Il dott. Alfonso Lavorato viene assegnato alla condotta di Montecorvino Pugliano.

Salerno, addì 31 agosto 1955

Il prefetto: Mondio

(4978)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.